



Comune di Grumolo delle Abbadesse

Provincia di Vicenza

Piazza Norma Cossetto
36040 Grumolo delle Abbadesse (VI)
Tel.: 0444 265011 - Fax: 0444 582570

Codice Fiscale: 80007250246
Partita Iva: 01526460249
PEC: grumolodelleabbadesse.vi@cert.ip-veneto.net

Prot.

- 9 GEN. 2018

Grumolo delle Abbadesse,

AL COMUNE DI
36040 – GRUMOLO DELLE ABBADESSE
(Sito web istituzionale – Sez. Amministrazione trasparente)

Oggetto: Circolare esplicativa relativa all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i..

Con la presente circolare si intende fornire un approfondimento sulla Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*) oltre che illustrare il procedimento per effettuare le segnalazioni, fornendo, così, indicazioni operative attuative della previsione generale contenuta nel codice di comportamento dell'ente.

Il Legislatore è intervenuto su uno specifico profilo relativo al cd. *Whistleblowing*, espressione con cui si designa la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza. "To blow the whistle" significa "soffiare il fischietto", come un tempo faceva il poliziotto nel tentativo di far cessare un'azione illegale (ne dettava una disciplina già la "Lincoln Law" del 1863, varata nel pieno della guerra civile americana per far fronte alle frodi negli approvvigionamenti; fonte: www.senato.it).

Il profilo su cui il disegno di legge interviene è la *protezione* del dipendente che segnali illeciti, *rispetto a misure discriminatorie* o comunque penalizzanti, entro il rapporto di lavoro, pubblico o privato.

L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un'adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa) ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, talvolta in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere (cfr. Linee guida ANAC approvate con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, pubbl. in G.U., s.g. n. 110 del 14 maggio 2015).

GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI

La protezione del c.d. *whistleblower* è prevista da numerosi atti internazionali, come la Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (art. 33) ratificata dall'Italia con la legge n. 116 del 2009, e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla corruzione (art. 9) ratificata con legge n.



Comune di Grumolo delle Abbadesse

Provincia di Vicenza

Piazza Norma Cossetto
36040 Grumolo delle Abbadesse (VI)
Tel.: 0444 265011 - Fax: 0444 582570

Codice Fiscale: 80007250246
Partita Iva: 01526460249
PEC: grumolodelleabbadesse.vi@cert.ip-veneto.net

112 del 2012; la necessità di analoga protezione si ritrova nelle raccomandazioni del *Working group on bribery*, incaricato del monitoraggio sull'attuazione della convenzione Ocse del 1997 sulla lotta alla corruzione degli impiegati pubblici nelle operazioni economiche internazionali (ratificata con legge n. 300/2000) nelle raccomandazioni del GRECO (il *Groupe d'Etats contre la corruption*) organo del Consiglio d'Europa deputato al controllo dell'adeguamento degli Stati alle misure anti-corruzione; nonché dal G-20 *Anti-corruption working group*, costituito in ambito Ocse, che ha predisposto i *Guiding principles for whistleblower protection legislation* (fonte: www.camera.it).

PREMESSA

La legge n. 190 del 2012 – cd. legge Severino – ha introdotto nell'ordinamento, sia pure in relazione alla sola pubblica amministrazione, una prima generale disciplina sulla protezione del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo ruolo di dipendente pubblico (art. 54-bis del d.lgs. 165/2001); la legge n. 179/2017 sostituisce quella disciplina.

La riforma prevede, anzitutto, che colui il quale – nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione – segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente (individuato, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio. Negli enti locali, è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012) o all'Autorità nazionale anticorruzione ovvero denunci all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere – per motivi collegati alla segnalazione – soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

L'art. 54-bis (*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*) del d.lgs. 165/2001 (nel testo aggiunto dall'art. 1, c. 51, della legge n. 190/2012, poi modificato dapprima dall'art. 31, comma 1, d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, con legge n. 114/2014 e poi dall'art. 1 della legge n. 179/2017) prevede che:

1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli



Comune di Grumolo delle Abbadesse

Provincia di Vicenza

Piazza Norma Cossetto

36040 Grumolo delle Abbadesse (VI)

Tel.: 0444 265011 - Fax: 0444 582570 PEC: grumolodelleabbadesse.vi@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale: 80007250246

Partita Iva: 01526460249

altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.


4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.





Comune di Grumolo delle Abbadesse

Provincia di Vicenza

Piazza Norma Cossetto
36040 Grumolo delle Abbadesse (VI)
Tel.: 0444 265011 - Fax: 0444 582570

Codice Fiscale: 80007250246
Partita Iva: 01526460249
PEC: grumolodelleabbadesse.vi@cert.ip-veneto.net

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In attuazione dell'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 – che ha introdotto l'art. 54-bis nel d.lgs. 165 del 2001 (Testo unico sul lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione) – si individuano, pertanto, le procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità riscontrate nell'ambito dello svolgimento del proprio lavoro da parte del personale dipendente e dei collaboratori dell'Ente.

Scopi della presente disciplina organizzativa sono:

- rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del whistleblowing;
- evitare che il dipendente, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli;
- garantire la massima riservatezza e la completa protezione del segnalante.

La procedura di cui alla presente circolare applica quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dall'ex CIVIT – ora ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) – nonché dall'Aggiornamento del PNA 2015 di cui alla determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e dalle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. "whistleblower")" approvate sempre dall'ANAC con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015.

DEFINIZIONI

La segnalazione è un atto di manifestazione di senso civico. Chi la effettua contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e di situazioni pregiudizievoli non solo per l'amministrazione di appartenenza, ma per l'interesse pubblico collettivo.

In particolare si intende:

- a) per "whistleblowing", l'insieme delle procedure e delle attività di regolamentazione e di gestione volte ad incentivare e a proteggere le segnalazioni di informazioni, riguardo ad un fatto o condotta illecita o irregolare successa, percepita o al rischio della stessa, agli organi che, secondo quanto previsto dalla legge, possano agire efficacemente al riguardo;
- b) per "whistleblower", il soggetto individuato dalla legge che segnala agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico;
- c) per "tutela del whistleblower", la garanzia accordata al whistleblower di tutela e protezione, anche attraverso l'anonimato, contro ogni forma di discriminazione che potrebbe derivare direttamente e indirettamente dalla segnalazione di illecito.





Comune di Grumolo delle Abbadesse

Provincia di Vicenza

Piazza Norma Cossetto
36040 Grumolo delle Abbadesse (VI)
Tel.: 0444 265011 - Fax: 0444 582570

Codice Fiscale: 80007250246
Partita Iva: 01526460249
PEC: grumolodelleabbadesse.vi@cert.ip-veneto.net

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Non è possibile redigere una lista completa e tassativa di fattispecie di comportamenti, reati o irregolarità oggetto di segnalazione. La segnalazione, infatti, può riguardare condotte illecite riferibili a:

- delitti contro la pubblica amministrazione (es.: peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, malversazione a danno dello Stato, rifiuto o omissione d'atti d'ufficio, falso ideologico, falso materiale, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture).
- situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno a prescindere dalla rilevanza penale.

La stessa legge n. 190 del 2012, come confermato dall'A.N.A.C., fa riferimento, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

La segnalazione deve essere fatta in buona fede e non deve essere fondata su meri sospetti o voci. Deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire all'Amministrazione di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie. Al tempo stesso, non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi: si ritiene sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile l'essersi verificato di un fatto illecito.

Non sono invece meritevoli di tutela le rimostranze di carattere personale o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per i quali occorre fare riferimento alle forme di tutela previste dall'ordinamento giuridico.

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

E' necessario che le condotte illecite segnalate siano state apprese in occasione del rapporto di lavoro, ossia a causa o in ragione di esso: si deve trattare di fatti accaduti all'interno del Comune di Grumolo delle Abbadesse o comunque relativi ad esso.



Comune di Grumolo delle Abbadesse

Provincia di Vicenza

Piazza Norma Cossetto
36040 Grumolo delle Abbadesse (VI)
Tel.: 0444 265011 - Fax: 0444 582570

Codice Fiscale: 80007250246
Partita Iva: 01526460249
PEC: grumolodelleabbadesse.vi@cert.ip-veneto.net

Il dipendente deve fornire tutti gli elementi utili a consentire l'avvio dell'istruttoria procedimentale di accertamento e riscontro della fondatezza della condotta illecita oggetto della segnalazione.

A tal fine, è necessario che la segnalazione contenga preferibilmente le seguenti informazioni:

- a) generalità e recapiti del segnalante
- b) una chiara, dettagliata e completa descrizione dei fatti illeciti o irregolari;
- c) l'ente, le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti;
- d) le generalità (o altri elementi quali la qualifica, il ruolo o il servizio di appartenenza) dei soggetti coinvolti;
- e) le generalità di altri soggetti eventualmente coinvolti e/o che possono riferire sul fatto;
- f) l'indicazione di eventuali imprese o altre persone giuridiche coinvolte;
- g) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- h) Area/Servizio/Ufficio cui può essere riferito il fatto;
- i) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la fondatezza e la sussistenza dei fatti illeciti o irregolari segnalati.

La segnalazione deve essere sottoscritta dal segnalante e deve essere redatta utilizzando il modulo allegato alla presente, denominato "*Modulo per la segnalazione di illeciti o irregolarità ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001*".

Eventuali segnalazioni anonime non possono essere prese in considerazione nell'ambito della procedura di whistleblowing in quanto mancanti di un contenuto obbligatorio per legge. Le stesse, infatti, non rientrano, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di applicazione dell'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001. La tutela prevista da detto articolo non può che riguardare il dipendente pubblico che si identifica (diversamente, la tutela non può essere assicurata) e – comunque – secondo il tenore letterale della norma, la protezione accordata riguarda ritorsioni che possono avere luogo nell'ambito del rapporto di lavoro e non anche quelle di altro tipo.

In ogni caso, al di fuori della presente disciplina, le segnalazioni anonime sono prese in considerazione e trattate ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

PROCEDURA PER EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

I dipendenti del Comune di Grumolo delle Abbadesse i collaboratori, i consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, qualora intendano segnalare situazioni di illecito o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, devono, pertanto, utilizzare il



Comune di Grumolo delle Abbadesse

Provincia di Vicenza

Piazza Norma Cossetto
36040 Grumolo delle Abbadesse (VI)
Tel.: 0444 265011 - Fax: 0444 582570

Codice Fiscale: 80007250246
Partita Iva: 01526460249
PEC: grumolodelleabbadesse.vi@cert.ip-veneto.net

“Modulo per la segnalazione di illeciti o irregolarità ai sensi dell’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001” allegato al presente documento.

Il modulo compilato deve essere presentato con una delle seguenti modalità:

- tramite invio all’indirizzo di posta elettronica: resp.prevenzione.corruzione@comune.grumolodelleabbadesse.vi.it; alle comunicazioni inoltrate al suddetto indirizzo ha accesso il Responsabile della prevenzione della corruzione che ne garantisce la riservatezza e/o suoi collaboratori specificatamente autorizzati e tenuti a tutti gli obblighi di riservatezza;
- tramite servizio postale; in tal caso, affinché sia tutelata la riservatezza, la segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura esterna “RISERVATA PERSONALE” recante il seguente indirizzo “Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Grumolo delle Abbadesse”, piazza Norma Cossetto, 36040 – GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI).

Il responsabile della prevenzione della corruzione, ricevuta la segnalazione, identifica il segnalante in base all’identità, qualifica, ruolo e rende immediatamente tali dati identificativi non riconoscibili attribuendo contestualmente alla segnalazione un apposito codice sostitutivo in modo da poter gestire la stessa in modalità anonima e rendere possibile la associazione della segnalazione con l’identità del segnalante nei casi in cui ciò è strettamente necessario, in conformità alla legge.

Se il segnalante riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, l’invio della segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione non lo esonera dall’obbligo, in presenza degli specifici presupposti, di denunciare il fatto penalmente rilevante alla competente Autorità giudiziaria. Allo stesso modo, in presenza di ipotesi di danno erariale, la segnalazione ai sensi della presente procedura non esonera dal presentare denuncia alla procura della Corte dei conti tutti coloro obbligati per Legge a tale adempimento

La segnalazione ricevuta e tutti gli atti connessi e conseguenti sono conservati con modalità tali da garantire massima sicurezza.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione, il dipendente potrà inviare la propria segnalazione direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità da quest’ultima individuate e reperibili sul sito istituzionale dell’Autorità al seguente link: <http://www.anticorruzione.it>

VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Al responsabile della prevenzione della corruzione compete la verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione; a tal fine provvede con imparzialità e riservatezza ad effettuare tutte le opportune attività, compresa l’audizione eventuale del segnalante e di altri soggetti coinvolti che possono riferire sui fatti segnalati.



Comune di Grumolo delle Abbadesse

Provincia di Vicenza

Piazza Norma Cossetto
36040 Grumolo delle Abbadesse (VI)
Tel.: 0444 265011 - Fax: 0444 582570

Codice Fiscale: 80007250246
Partita Iva: 01526460249
PEC: grumolodelleabbadesse.vi@cert.ip-veneto.net

Per tali attività, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può avvalersi del supporto e della collaborazione dei competenti settori e – all’occorrenza – di organi di controllo esterni (tra cui Guardia di Finanza, Carabinieri, Comando Polizia locale, Agenzia delle Entrate, ecc.).

Se, a seguito della verifica, la segnalazione risulta fondata, il Responsabile della prevenzione della corruzione, in relazione alla natura della violazione provvede a:

- presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente;
- comunicare l’esito dell’accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell’autore della violazione accertata, qualora quest’ultimo sia un suo dipendente, affinché provveda all’adozione tempestiva dei provvedimenti di competenza, compresa l’azione disciplinare, in presenza dei relativi presupposti
- attivare il procedimento disciplinare se la tipologia della violazione, per la natura e rilevanza delle sanzioni disciplinari applicabili, è di competenza dell’ufficio procedimenti disciplinari o se la violazione è commessa da un responsabile di settore.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può decidere, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

CONCLUSIONI

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente documento configurano una responsabilità disciplinare per inosservanza delle disposizioni di servizio, a meno che non siano individuabili fattispecie più gravi.

La procedura individuata sarà oggetto di verifica al fine di individuare eventuali carenze e necessità di revisione.

Le segnalazioni costituiranno, altresì, elementi utili per aggiornare la mappatura dei rischi rilevanti per l’identificazione delle aree critiche sulle quali intervenire con opportune misure nell’ambito del Piano di prevenzione della corruzione.

Non si nasconde, tuttavia, che la misura – che discende dal diritto anglosassone – appare di non semplice attuazione pratica nel comune, stante le sue ridotte dimensioni ed il limitato personale, poiché può incutere disagio nei dipendenti, considerando che le relazioni personali sono più dirette ed immediate rispetto ad enti di dimensioni medie o maggiori.

Per quanto non previsto nel presente documento, si rinvia alle Linee guida dell’ANAC approvate con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 e consultabili al seguente collegamento ipertestuale:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=6123>

Il Segretario comunale
Stefano Fusco

Allegati:

- Modulo per la segnalazione di illeciti o irregolarità, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

**Modulo per la segnalazione di illeciti o irregolarità
ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001**

SEZIONE 1

Spazio riservato al Responsabile per la prevenzione della corruzione

--

Dati del segnalante

Cognome e Nome *	
Codice fiscale*	
Qualifica*	
Area di appartenenza attuale*	
Ufficio di appartenenza attuale*	
Area di appartenenza all'epoca del fatto segnalato*	
Ufficio di appartenenza all'epoca del fatto segnalato*	
Telefono* personale (non istituzionale)	
E-mail* personale (non istituzionale)	

*Dati obbligatori

Se la segnalazione è stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

Soggetto destinatario della segnalazione	Data della segnalazione (Giorno/mese//anno)	Esito della segnalazione
--	---	--------------------------

Luogo _____ **Data** _____

Il segnalante (firma leggibile e per esteso)

SEZIONE 2

Spazio riservato al responsabile per la prevenzione della corruzione

--

Segnalazione


Ente in cui si è verificato il fatto	
Periodo o data in cui si è verificato il fatto	
Luogo in cui si è verificato il fatto	
Soggetto/i che ha/hanno commesso il fatto (indicazione di nome e cognome e qualifica)	
Eventuali soggetti privati coinvolti	
Eventuali ditte o imprese o altre persone giuridiche coinvolte	

La condotta è illecita o irregolare perché:

La condotta è illecita o irregolare perché:

- È penalmente rilevante, in quanto
- Viola il Codice di comportamento o altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare, in quanto
- Arreca un danno patrimoniale all'ente, in quanto
- Arreca un danno all'immagine dell'amministrazione, in quanto
- Viola le norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, in quanto
- Costituisce un caso di malagestione delle risorse pubbliche (sprechi, mancato rispetto dei termini procedurali, ecc.) in quanto
- Altro (specificare)

COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE PROT 198 DEL 09-01-2018



	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
Eventuali allegati a corredo della segnalazione	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione e/o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000

Luogo _____ **Data** _____

Il segnalante (firma leggibile e per esteso)

N.B. Allegare la copia, fronte-retro, di un documento d'identità, legalmente valido, del segnalante e l'eventuale documentazione che si ritiene utile fornire

